



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
e-mail: termoli@guardiacostiera.it - tel. 0875/706484 – 0875/707336

ORDINANZA N. 10 /11

Argomento: Regolamento per il servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Termoli.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli:

VISTO il Dispaccio prot. n. M_TRA/PORTI/4739 in data 31 marzo 2011 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – ha trasmesso il Decreto di approvazione del “Regolamento per il servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Termoli”;

AL FINE di dare esecutività alle disposizioni contemplate nel citato Regolamento;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTE le proprie Ordinanze nn. 01/94 e 13/95 datate rispettivamente 14 gennaio 1994 e 3 giugno 1995;

VISTI gli articoli 36, 66, 101 e seguenti, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

E' reso esecutivo l'allegato “Regolamento per il servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Termoli” che è parte integrante della presente ordinanza

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno inoltre ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti allo Stato ed a terzi in dipendenza di inosservanza delle norme contenute nell'ordinanza stessa.

Le Ordinanze n. 01/94 e 13/95 in preambolo citate sono abrogate.

Termoli, lì 06.04.2011

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele ESPOSITO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NELLA
RADA E NEL PORTO DI TERMOLI**

ARTICOLO 1

concessione del servizio di rimorchio

Nel porto di Termoli e nelle zone di cui all'art. 2 il servizio di rimorchio è esercitato su concessione rilasciata ad un unico concessionario dal Capo del Compartimento Marittimo, ai sensi dell'art. 101 del Codice della Navigazione.

Il presente regolamento definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare.

Il servizio può essere reso obbligatorio dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate, della natura pericolosa del carico delle navi, per determinati tipi di navi, per determinate operazioni, nonché in caso di sfavorevoli condizioni di tempo o per esigenze di sicurezza del porto e delle navi.

ARTICOLO 2

zona di rimorchio

La zona normale del servizio di rimorchio delle navi e dei galleggianti di cui al presente regolamento comprende:

- a) specchio acqueo del porto di Termoli;
- b) avamporto entro un raggio di quattro miglia dall'estremità del Molo Nord;
- c) acque del Compartimento marittimo di Termoli per le operazioni di allibo nonché le manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio ai terminali petroliferi ed ai depositi galleggianti, in particolare all'impianto di coltivazione idrocarburi denominato "Campo Rospo Mare" e relativo deposito galleggiante posizionato ad una distanza di miglia 12 NNW da Termoli, ovvero in posizione Lat: 42° 12' 1" Nord – Long: 14° 56' 3" Est.

ARTICOLO 3

esenzioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al rimorchio:

- a) delle navi militari, nazionali ed estere, quando si servono di rimorchiatori militari;

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI – REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO

- b) dei galleggianti (chiatte, pontoni e simili) adibiti:
- 1 - ai servizi portuali (bunkeraggi, rifornimenti, ecc);
 - 2 - ai servizi di carico e scarico delle merci nella rada e nel porto di Termoli;
 - 3 - a lavori marittimi nella rada e nel porto di Termoli, quando si servono di rimorchiatori addetti a tali speciali servizi, armati a cura delle ditte interessate all'attività relativa, purché muniti di autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli.

ARTICOLO 4

numero dei rimorchiatori da adibire al servizio

Per assicurare il regolare servizio di rimorchio nelle zone indicate al precedente art.2 è necessario un rimorchiatore con le caratteristiche e attrezzature indicate nel presente regolamento.

ARTICOLO 5

caratteristiche del rimorchiatore

Il rimorchiatore da adibire al servizio di rimorchio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- due motori principali con potenza complessiva totale non inferiore a 3800 Hp;
- tiro al punto fisso non inferiore a 50 tonnellate;
- massimo pescaggio non superiore a 4,50 metri;
- doppia propulsione Azimutale o Voith-Schneider;
- verricello di rimorchio a poppa con almeno 600 m di cavo (tessile o di acciaio) di diametro non inferiore a 40 mm;
- verricello di rimorchio a prua con almeno 250 m di cavo (tessile o di acciaio) di diametro non inferiore a 40 mm;
- entrambi i verricelli devono essere dotati di comandi in coperta e in ponte di comando;
- fire-fighting classe 1 (2400 MC/ora);
- livello di automazione non inferiore a "AUT-UMS";
- gancio di rimorchio non inferiore a 50 tonnellate ad amplissimo settore ;
- sia il gancio da rimorchio che i verricelli dovranno rispondere alle esigenze di sicurezza di un organismo riconosciuto.

ARTICOLO 6

attrezzature del rimorchiatore

Al fine di ottenere il riconoscimento di idoneità, di cui al successivo articolo 7, il rimorchiatore deve avere a bordo le attrezzature necessarie a svolgere con sicurezza il servizio ed essere provvisto delle sottoelencate apparecchiature:

- stazione GMDSS A1 +A2;
- due apparati radar di cui uno per l'emergenza;
- una cassa per schiumogeno con capacità non inferiore ai 3,5 mc;
- impianto per irrorazione di liquido disperdente;

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI – REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO

- una cassa per liquido disperdente con capacità non inferiore ai 3,5 mc;
- una gru con capacità non inferiore a 1 tonnellate con sbraccio;
- un cavo di acciaio di almeno 600 metri fornito di gancio ad un'estremità per il rimorchio di navi sinistrate o incendiate;
- uno o più penzoli di cavo sintetico di 10 centimetri di circonferenza, con redancia guarnita, per il rimorchio di aeromobili;

Deve disporre, inoltre, di:

- apparecchiature per il taglio con fiamma ossiacetilenica con 25 metri di gomma e relativo cannello da taglio, il tutto posto in apposito luogo pronto ad essere ammainata in una imbarcazione per il taglio delle catene delle ancore;
- bottazzi protetti in modo idoneo a non provocare scintille in caso di struscio di altre unità o in caso di manovra a spinta;
- reti parascintille al fumaio ed a tutti i tubi di scarico del motore principale e degli ausiliari;
- un motocompressore barellato per la fornitura di aria compressa e relative manichette ed attacchi di diverse specie;
- muta da sommozzatore e 4 bombole di aria compressa;
- tutte le dotazioni ed attrezzature appropriate per il servizio cui è abilitato e per affrontare incendi su navi, terminali e pontili petroliferi nelle zone in concessione;
- almeno 150 metri di panne galleggianti assorbenti pronte all'uso in caso di necessità.

ARTICOLO 7

Idoneità del rimorchiatore

L'idoneità del rimorchiatore ad espletare regolarmente il servizio è accertata dall'Autorità marittima. Non sono ammessi al servizio quei rimorchiatori che non risultassero in ordine con le vigenti norme di Legge o di Regolamento, o che, a giudizio della Capitaneria di Porto, non fossero ritenuti idonei per le loro caratteristiche a garantire la regolare prestazione del servizio.

ARTICOLO 8

Atto di concessione

L'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio assentito dal Capo del Compartimento Marittimo con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 60, 138, 139 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve in particolare indicare:

- a) il numero, il nominativo e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio. L'elenco riguarda il mezzo/i inserito nella formula tariffaria e da aggiornare d'ufficio ai sensi del punto 9) della circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR/n. 7884 del 10 luglio 2008;
- b) i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio;
- c) la durata della concessione;
- d) modalità per assicurare il servizio di guardia e reperibilità dell'equipaggio, sia di giorno che di notte;

- e) la misura del canone annuo con gli eventuali motivi della sua riduzione od esclusione;
- f) l'ammontare della cauzione;
- g) l'esatta denominazione ed il domicilio del concessionario;
- h) l'impegno del concessionario di attenersi alle prescrizioni del presente regolamento, dell'atto di concessione e delle normative vigenti in materia;
- i) le condizioni particolari cui eventualmente è sottoposta la concessione.

ARTICOLO 9

potenziamento del servizio

Qualora risulti necessario per lo sviluppo del traffico o per le sue mutate esigenze, modificare il numero e/o la potenza del rimorchiatore in servizio, il Capo del Compartimento Marittimo, esperita la necessaria istruttoria prevista dalle vigenti disposizioni ministeriali, inviterà, con motivata indicazione, il concessionario a provvedere entro un congruo termine a modificare il numero e/o la potenza del rimorchiatore in servizio secondo le nuove necessità.

In caso che il concessionario dichiari di non essere in grado di provvedere, l'Autorità marittima disporrà la risoluzione del rapporto di concessione, mediante procedimento di decadenza che emanerà con l'osservanza delle norme in vigore.

ARTICOLO 10

canone e cauzione

Il canone annuo può essere ridotto o escluso totalmente, a norma dell'art. 139 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), se il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici o di compiere particolari prestazioni oltre quelle previste dagli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione.

L'assentimento della concessione è subordinato al versamento del canone, salvo l'eventuale caso di esclusione previsto dal precedente capoverso, e della cauzione.

ARTICOLO 11

distoglimento dal servizio

Il rimorchiatore non potrà allontanarsi dal porto, né essere distolto dal servizio, né passare ai lavori o in disarmo, senza il preventivo assenso della Capitaneria di Porto.

Se per qualsiasi causa lo stesso deve essere posto, anche temporaneamente, fuori servizio, deve essere sostituito con altro mezzo avente potenza e caratteristiche ritenute equivalenti ed idonee dall'Autorità predetta.

ARTICOLO 12

servizio di guardia

Fermi restando il disposto degli art. 70 e 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere ed ai rimorchiatori in specie per l'assistenza

ed il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, il concessionario deve assicurare sul rimorchiatore adibito al servizio il servizio di guardia dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Il mezzo deve essere pronto a manovrare immediatamente non appena richiesto di effettuare una qualunque prestazione di servizio nonché per ogni tipo di emergenza. Durante le rimanenti ore, lo stesso rimorchiatore dovrà essere disponibile per ogni eventuale caso di emergenza quale la sicurezza del porto, il servizio antincendio, l'ordine pubblico ecc. In tal caso il rimorchiatore dovrà essere pronto ad uscire entro 45 (quarantacinque) minuti dalla richiesta che l'Autorità Marittima comunicherà esclusivamente al dirigente a terra del servizio all'uopo designato dal concessionario, così come previsto dal successivo articolo 16.

Il rimorchiatore suddetto è tenuto a prestare gratuito servizio, quando la Capitaneria di Porto abbia bisogno di impiegarlo per urgenti necessità del servizio marittimo portuale di ordine pubblico.

ARTICOLO 13

esclusività del servizio di rimorchio

Nelle zone di cui all'art. 2 del presente regolamento tutte le navi che hanno bisogno dell'ausilio dei rimorchiatori, comprese le navi militari ed i galleggianti che non si avvalgono dei rimorchiatori indicati nel precedente articolo 3, devono servirsi esclusivamente del mezzo del concessionario autorizzato al servizio con l'atto di concessione.

ARTICOLO 14

uso del rimorchiatore

E' vietato al concessionario del servizio inviare rimorchiatori sottobordo delle navi senza averne ricevuta preventiva richiesta dalla nave o preventivo incarico dal rappresentante della nave stessa o dalla Capitaneria di Porto, salvo il caso di urgente soccorso a navi od aeromobili sinistrati od in pericolo.

ARTICOLO 15

zona di stazionamento del rimorchiatore

Il rimorchiatore dovrà normalmente stazionare nel porto nella posizione stabilita dall'Autorità Marittima ed essere mantenuto in perfetta efficienza e pronto a muovere per rispondere tempestivamente alle esigenze accertate o prevedibili del servizio e sono tenuti a rispondere a qualsiasi chiamata del traffico o dall'Autorità predetta.

L'equipaggio del rimorchiatore durante il servizio di guardia dalle ore 08.00 alle ore 17.00 ha l'obbligo della presenza a bordo. Nelle rimanenti ore la ditta concessionaria, sotto la propria responsabilità, deve garantire il pronto impiego del rimorchiatore nei modi stabiliti dall'articolo 12.

ARTICOLO 16

nominativi dei marittimi preposti al Comando e del dirigente del servizio

I nominativi dei marittimi preposti al Comando, scelti liberamente dall'esercente del servizio, dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto prima di assumere il comando.

L'esercente deve designare un proprio dirigente per il servizio di cui alla concessione il cui nominativo con recapito telefonico, deve essere pure comunicato alla Capitaneria di Porto. Il dirigente suddetto è tenuto ad osservare e far eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima, relativamente all'impiego ed ai turni di servizio del rimorchiatore e deve, in ogni momento, assicurare la sua reperibilità.

ARTICOLO 17

orario di servizio

L'orario di lavoro per le prestazioni rese dai mezzi di rimorchio è considerato:

- | | |
|------------------|---|
| a) normale | dalle ore 08.00 alle ore 17.00 |
| b) straordinario | dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 |

ARTICOLO 18

tariffe

Le tariffe per le prestazioni normalmente effettuate dai mezzi adibiti al rimorchio e all'assistenza sono stabilite con separato provvedimento a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione e del comma 1-bis dell'art. 14 della legge 28.01.1994 n 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente dette tariffe.

Per tutte le prestazioni non contemplate nelle tariffe in vigore, nonché per quelle eventualmente rese ai galleggianti indicati alla lettera b) del precedente articolo 3, il compenso sarà concordato preventivamente fra le parti con l'intervento, se richiesto, dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 19

decadenza della concessione

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di servizio di rimorchio, ed in particolare di quella di cui all'art. 1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI – REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO

- c) per omesso pagamento del canone o per mancato reintegro della cauzione nel termine fissato;
- d) per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto di potenziamento del servizio in ragione dell'intervenuto aumento del traffico di cui al precedente articolo 9;
- e) per aver distolto senza il preventivo assenso dell'Autorità Marittima, anche se temporaneamente, il/i mezzo/i vincolati al servizio di rimorchio;
- f) per mancata presentazione della documentazione necessaria per la verifica biennale delle tariffe, nei termini di cui alla circolare ministeriale prot. n. DEM3/1589, del 17 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni

Prima di dichiarare la decadenza sarà fissato un termine entro il quale l'interessato potrà presentare le sue deduzioni.

Col decreto di decadenza può essere disposto l'incameramento di tutta o parte della cauzione.

ARTICOLO 20

Infrazioni e sanzioni disciplinari

Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, che non comportano il pronunciamento della decadenza della concessione, il Comandante del Porto, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1171 del Codice della navigazione, ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio della concessione fino a 30 giorni.

Termoli, lì 10.03.2011

Il Capo del Compartimento
C.F. (CP) Raffaele ESPOSITO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)